

## SPECIALE DEROGHE E ZPS-SIC

# Un decreto legge pubblicato solo in data 18/8/06

Nessuna concertazione, privo di rilevanza tecnica, al di fuori dagli schemi costituzionali dell'urgenza.  
Analogo testo per il disegno di legge per un normale iter parlamentare.

### DECRETO-LEGGE 16 agosto 2006, n. 251

Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica. (GU n. 191 del 18-8-2006)

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di superare, nel termine fissato di due mesi, le procedure di infrazione n. 2006/2131 e 2006/4043 promosse dalla Commissione europea, con pareri motivati del 28 giugno 2006, per incompleto e insufficiente recepimento ed errata attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, da parte della normativa statale e regionale, nonché le procedure di infrazione 2004/4926 e 2004/4242, che alla stessa data del 28 giugno 2006 hanno dato origine a ricorsi alla Corte di giustizia da parte della Commissione europea per contrasto della normativa delle regioni Veneto e Sardegna con le disposizioni della citata direttiva 79/409/CEE;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire prima dell'imminente apertura della stagione venatoria 2006/2007 per evitare la non approvazione da parte della Commissione europea dei Programmi di sviluppo rurale, che comporterebbe gravissimi danni per l'intero comparto agricolo nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per le politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

#### Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto è finalizzato ad assicurare la conformità dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria concernente la conservazione della fauna selvatica.

#### Art. 2.

##### Misure di conservazione

1. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, nelle Zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, si applicano le misure di conservazione previste agli articoli 3, 4 e 5.

2. I decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), adottati d'intesa con ciascuna regione interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e successive modificazioni, individuano le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per il quale il sito è stato individuato.

#### Art. 3.

##### Misure di conservazione inderogabili

1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto di:
- a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale;
  - b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;
  - c) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
  - d) effettuare la preapertura dell'attività venatoria;
  - e) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9,

paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;

- f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
- g) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati nelle aziende faunistiche venatorie e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio;
- h) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti;
- i) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*), secondo le previsioni contenute nelle singole tipologie ambientali di cui all'articolo 5, comma 1.

2. In via transitoria, per la stagione venatoria 2006/2007, è fatto divieto di esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati e al cinghiale.

3. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto obbligo di mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto.

#### **Art. 4.**

##### **Ulteriori misure di conservazione**

1. Fino all'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 5, comma 2, sono altresì vietate:

- a) la realizzazione di elettrodotti aerei di alta e media tensione e di impianti a fune permanenti;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di risalita e di piste da sci;
- c) lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché dell'accesso al fondo degli aventi diritto.

2. La realizzazione di centrali eoliche è sospesa fino all'adozione di specifici piani di gestione per le Zone di protezione speciale (ZPS). La valutazione d'incidenza relativa a tali interventi deve essere basata su un monitoraggio dell'avifauna presente nel sito interessato di durata compatibile con il ciclo biologico della stessa e la realizzazione dell'intervento è subordinata a conforme e obbligatorio parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

#### **Art. 5.**

##### **Criteri ornitologici e requisiti minimi**

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e con il Ministro dei trasporti per i profili di competenza, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie ambientali di riferimento, sulla base dei criteri ornitologici indicati nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e delle esigenze ecologiche delle specie presenti.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati i requisiti minimi uniformi che le regioni devono rispettare nel definire: le misure di cui all'articolo 4, comma 1; le modalità di esercizio nelle Zone di protezione speciale (ZPS) di cui all'articolo 2 del potere di deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della citata direttiva 79/409/CEE; le altre Zone di protezione speciale (ZPS) per adeguarne numero e superficie a quanto richiesto dagli obblighi comunitari; le ulteriori misure specifiche di conservazione applicabili a ciascuna delle tipologie ambientali di cui al comma 1

e agli habitat esterni a dette Zone funzionali alla conservazione degli uccelli; le modalità di svolgimento di attività di arrampicata, parapendio e sorvolo a bassa quota.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuati i tempi entro cui le regioni devono provvedere a definire tali ulteriori misure e, in caso di inerzia delle stesse, le misure da applicare in via sostitutiva.

#### **Art. 6.**

##### **Disposizioni attuative**

1. Qualora le Zone di cui all'articolo 2 ricadano all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette, istituite ai sensi della legislazione vigente, si applicano le norme del presente decreto se più restrittive rispetto alle misure di salvaguardia esistenti ed alle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di pianificazione.

2. Le misure di conservazione previste nel presente decreto sostituiscono tutte quelle precedentemente adottate per le Zone di cui all'articolo 2.

#### **Art. 7.**

##### **Modifiche in materia di deroghe al prelievo venatorio**

1. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 le parole da: «Le deroghe» a: «direttiva 79/409/CEE e» sono sostituite dalle seguenti: «Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, e comunque di durata non superiore ad un anno, che devono essere motivati specificamente in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e alla tipologia di deroga applicata e devono essere adottati caso per caso in base all'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979. Le deroghe»;
- b) al comma 3 le parole da: «sentito l'Istituto» a: «livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità al parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e la parola: «grave» è soppressa;
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida alla regione interessata ad adempiere entro dieci giorni, viene disposto l'annullamento dei provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della citata direttiva 79/409/CEE.».

#### **Art. 8.**

##### **Intervento sostitutivo urgente**

1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal presente decreto, abrogando o modificando le proprie leggi, le delibere e gli atti applicativi, nonché i calendari venatori nelle parti difformi dalle suddette disposizioni. In attesa di tale adeguamento e al fine di assicurare l'immediato rispetto dell'ordinamento comunitario, sono sospesi gli effetti delle deroghe adottate dalle regioni in difformità dalle richiamate disposizioni. Decorso inutilmente il termine suindicato, le leggi e gli atti regionali difformi da tali disposizioni si intendono abrogati e annullati.

## Art. 9.

### Adeguamento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 all'ordinamento comunitario

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Lo Stato e le regioni si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto anche delle esigenze economiche, nonché ad evitare, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.»;
- b) all'articolo 1, comma 5, primo periodo, le parole: «provvedono ad istituire» sono sostituite dalla seguente: «individuano», dopo la parola: «protezione» è inserita la seguente: «speciale» e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti regionali devono riportare in maniera puntuale i confini di tali aree ed i relativi dati catastali e devono essere pubblicizzati.»;
- c) all'articolo 1, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Il Ministro per le politiche europee, d'intesa con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili per coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, gestione e utilizzazione della fauna

selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge.»;

- d) all'articolo 18, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In ogni caso deve essere rispettato il divieto di caccia nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.»;
- e) all'articolo 20, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previa consultazione della Commissione europea»;
- f) all'articolo 21, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli»;
- g) all'articolo 21, comma 1, lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere.».

## Art. 10.

### Invarianza della spesa

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

## Art. 11.

### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

# LETTERA AL GOVERNO

Richiamiamo i gravissimi problemi creati dal decreto-legge in oggetto, pubblicato sulla G.U. solo in data 18 agosto 2006, che hanno giustamente allarmato le centinaia di migliaia di iscritti alle nostre associazioni. Ci corre l'obbligo di esporre le principali ragioni di preoccupazione dei cacciatori italiani, tenendo nella dovuta considerazione le esigenze reali di adeguamento dell'ordinamento alla direttiva n.79/409.

Prioritariamente osserviamo che, nelle premesse del decreto, si declinano due situazioni di straordinaria necessità e urgenza che non possono, di per sé, giustificare un intervento di così ampio spettro normativo.

Con riguardo alla prima, le procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato italiano avrebbero richiesto una risposta puntuale dei competenti Ministeri circa le contestazioni riguardanti la legge 157 del 1992. Per quanto riguarda la legge 221 del 2002 e le leggi regionali in materia di deroghe alla direttiva 79/409, tutte da esaminare attentamente come normalmente avviene per le altre lettere di messa in mora prima della apertura della procedura di infrazione, le specifiche norme modificative e addirittura abrogative apportate alla legislazione vigente vanno ben al di là di un adeguamento alla medesima direttiva, come è agevole dimostrare.

Con riferimento alla seconda, non vediamo alcuna connessione fra i Piani di sviluppo rurale e l'adeguamento anzidetto, al punto da temere che la Commissione possa condizionare l'erogazione delle relative risorse finanziarie all'adeguamento. Infatti, il discriminante per la non erogazione di dette risorse finanziarie comunitarie sarebbe stata semmai la mancata individuazione delle Zone di Protezione Speciale da parte delle Regioni – che invece avevano già da tempo provveduto – e non certo la tipologia dei divieti o dei vincoli da introdursi nelle medesime.

Tanto poco urgente era la situazione nella quale il decreto è stato adottato, che, con sapiente calcolo dei termini, è stato pubblicato quattordici giorni dopo la sua adozione, mentre il disegno di legge, emanato dal Governo nello stesso giorno, ben avrebbe potuto rappresentare il terreno di confronto fra tutte le parti della complessa vicenda.

Fin da ora dobbiamo contestare l'utilità di interventi sulla legge n. 157 del 1992, unica fra le leggi europee ad aver acquisito la proprietà della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato "nell'interesse della Comunità nazionale e internazionale", ritenuta da tutte le parti – compresa la parte ambientalista – un progresso decisivo per la tutela della fauna e per l'esercizio sostenibile dell'attività venatoria.

Inserire nel corpo della detta legge il testo di alcune norme della direttiva (l'art. 4, in particolare), che si limitano ad enunciare principi suscettibili di attuazione mediante norme nazionali (essendo liberi gli Stati membri di garantire gli obiettivi della direttiva nei modi e con i mezzi ritenuti opportuni, a'sensi dell'art. 249 del TCE), è un manifesto errore giuridico, come quello di trascrivere il testo dell'art. 2 della direttiva menzionando le esigenze economiche (accanto a quelle di tutela della fauna selvatica), ma tralasciando le esigenze ricreative: donde una aperta sconfessione dell'esercizio venatorio che non può non essere ricompreso fra le attività ricreative, come del resto sempre citato nei documenti delle istituzioni comunitarie e del Consiglio d'Europa. Ovvero inserire nel corpo dell'art. 18 della legge 157 un comma in cui si vieta la caccia nel periodo di nidificazione e di riproduzione e dipendenza delle specie cacciabili, mettendo in crisi il complessivo impianto della legge ed in particolare l'esigenza di certezza giuridica rappresentata dalle date di apertura e chiusura della caccia scandite per categorie di specie.

Anche la nuova normativa sulle Zone di Protezione Speciale si presta a severe censure. Tali zone non sono istituite allo scopo di vietare la caccia, ma di preservare gli habitat in cui vivono le specie elencate nell'allegato I della direttiva: e pertanto ogni limitazione della caccia deve corrispondere ad effettive esigenze di protezione degli habitat, di guisa che non riesce comprensibile perché, in dette zone, l'apertura sia ritardata alla prima domenica di ottobre (mentre l'art. 18 la fissa alla terza domenica di settembre) o di precludere il prelievo in deroga ai sensi della lettera c) dell'art. 9 della medesima direttiva.

Non comprendiamo poi in alcun modo come leggi regionali (e atti conseguenti) che regolano il prelievo in deroga possano essere sospese *tout court* e dopo 90 giorni addirittura (rispettivamente) abrogate e annullati in base all'art. 8 del decreto, quando l'art. 120 della Costituzione e la legge attuativa n. 131 del 2003 non prevede la sospensione (che invece può essere disposta dalla Corte costituzionale, a'sensi dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953, come introdotto dalla legge n. 131) ed il potere sostitutivo può essere esercitato, alle condizioni stabilite dall'art. 7 dello stesso decreto, soltanto nei confronti dei "provvedimenti".

Abbiamo volutamente ignorato le disposizioni concernenti il divieto di nuove linee elettriche di alta e media tensione e la loro messa in sicurezza, l'apertura di discariche e impianti di trattamento di rifiuti, la realizzazione di impianti di risalita e di piste da sci, la circolazione di mezzi motorizzati fuori strada nelle Zone anzidette: sono materie assai poco omogenee con quella faunistico-venatoria.

È poi annunciato un decreto interministeriale per la individuazione di "specifiche tipologie ambientali di riferimento", ma per la elaborazione del quale non si fa minimamente cenno alla componente venatoria e agricola, pur interessando direttamente l'una e l'altra. Se un senso la partecipazione delle categorie nella messa a punto di normative condivise, questo futuro decreto sembra prescindere nonostante i continui proclami sulla "concertazione" che finora, in tema faunistico-venatorio, è rimasta concetto totalmente vuoto e inapplicato.

Per questo giudichiamo negativamente la sortita governativa e ci auguriamo di vederla decaduta o, quanto meno, sostanzialmente rivisitata, alla luce dei rilievi, specialmente tecnico-scientifici, di cui ci facciamo garanti, se ed in quanto ci venga data l'opportunità di offrire nelle sedi competenti il nostro contributo, onde evitare il vero caos che sta causando in molte Regioni.

In ogni caso assumeremo le iniziative di protesta che le nostre assemblee riterranno più idonee a rappresentare la forte disapprovazione dei molti cittadini associati per il modo in cui si è proceduto e per i contenuti del decreto pur essendo aperti ad ogni incontro per un completo esame della materia.

*Associazioni venatorie FACE Italia  
(Federcaccia, Libera Caccia, Annu Migratoristi)*

*Si tiene a disposizione per ogni richiesta (Annu Migratoristi – Segreteria Centrale Tel. 035 243825 - Fax 035 236925 e-mail: [annu@annu.org](mailto:annu@annu.org)) lo studio completo e dettagliato del Decreto Legge in esame.*

## **UN LUNGO SERPENTONE DI CITTADINI/CACCIATORI**

Teniamo a precisare che il "presidio nazionale" del 1° settembre 2006 si è concretizzato in una manifestazione di quasi centomila presenze, provenienti da ogni parte d'Italia, molte delle quali addirittura con mezzi propri e non in forma organizzata. Pertanto le 5/10 mila presenze preventivate sono aumentate a tal punto che i primi arrivi nelle vicinanze di Piazza Venezia combaciavano con le ultime partenze di Piazza della Repubblica, a oltre 2 chilometri di distanza. Ottimo è stato il servizio d'ordine della organizzazione ma, soprattutto, occorre sottolineare che il lungo serpentone di persone è stato caratterizzato da un'elevata civiltà che ha ribadito la propria avversione a un Decreto Legge illegittimo e privo di alcuna concretezza pratica.

L'esame di questa presenza, così massiccia e ampiamente diversificata tra le vari componenti (agricoltori, operai, funzionari pubblici e privati, liberi professionisti) e, soprattutto, con molti giovani e anche donne, afferma il valore trasversale della componente venatoria.

Una precisazione sui centomila manifestanti che induce un preoccupante venir meno di credibilità tra le istituzioni di Governo e la società (o una gran parte della stessa, finora silenziosa o remissiva e tranquilla).

Il fatto non può essere sottaciuto ma deve servire di sprone per eliminare le cause artatamente presentate come elementi validi a supporto dell'erronea scelta governativa.

*Per saperne di più:*

*Segreteria Centrale ANUU Migratoristi - Ufficio coordinamento tutela ambientale ricerca ornitologica inanellamento  
Via Baschenis, 11/c - 24122 Bergamo - tel. 035.243.825 - fax 035.236.925 - e-mail: [annu@annu.org](mailto:annu@annu.org) - sito web: [www.annu.org](http://www.annu.org)*